

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TERRACINI, PERNA, FARNETI Ariella, SALATI, VACCHETTA, MACCARRONE, BRAMBILLA, BITOSSO, BERA, BOCCASSI, CAPONI, FIORE, SAMARITANI, TREBBI, PETRONE, SANTARELLI, CIPOLLA, COLOMBI, COMPAGNONI, GOMEZ D'AYALA, MORETTI e MINELLA MOLINARI** Angiola

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1967

Modifiche alla legge 21 luglio 1965, n. 903, concernente i trattamenti di pensione della previdenza sociale

ONOREVOLI SENATORI. — Le condizioni economiche dei pensionati della previdenza sociale impongono un necessario e urgente provvedimento che assicuri loro un sostanziale miglioramento. Da anni ormai si riconosce da ogni parte politica l'ingiusto trattamento, che la Repubblica italiana fa a milioni di lavoratori anziani che hanno dato l'intera energia e intelligenza per la produzione di un reddito nazionale che si afferma costantemente crescente.

Già nel 1962, pur non volendo procedere ancor più a ritroso nel tempo, in occasione dell'approvazione della legge 12 agosto 1962, n. 1338, si ritenne che la rivalutazione delle pensioni, allora disposta, non fosse soddisfacente, rappresentando soltanto una misura transitoria, in attesa della riforma dell'intero sistema. La legge, infatti, con l'articolo 25, nominava una commissione di parlamentari e di tecnici incaricata di sottoporre al Governo entro il 31 marzo 1963 le sue conclusioni, affinché il Governo, sentito il parere del CNEL, presentasse un disegno di legge in materia.

La commissione assolse, anche se con qualche ritardo, al proprio compito, esprimendo l'opinione, in linea di massima approvata dal CNEL, che i minimi di pensione fossero eguali e più rispondenti agli effettivi bisogni elementari della vita; che le pensioni contributive fossero commisurate al salario medio percepito negli ultimi periodi di lavoro; che l'adeguamento delle pensioni fosse periodico e collegato alle variazioni monetarie e salariali.

Ancor oggi però, la media delle pensioni INPS per i lavoratori dipendenti raggiunge appena le 22.500 lire mensili: una cifra irrisoria, assolutamente inadeguata ad affrontare non solo le normali esigenze attuali ma perfino ad assicurare il minimo vitale. Non è inutile ricordare che il numero delle pensioni INPS supera ormai i 6 milioni di cui oltre 1 milione e mezzo sono dell'importo di 12 mila lire, 4 milioni e mezzo hanno una media di 22.500 lire, e che la stragrande maggioranza di queste è costituita dai minimi. Anche le pensioni superiori ai minimi si fermano a livelli assai bassi; secondo calcoli effettuati la loro media non

varca la soglia delle 45.000 lire mensili. Già la stessa Corte dei conti, nella relazione sugli esercizi finanziari dell'INPS 1962-63-64, aveva messo in rilievo l'assoluta inadeguatezza dei trattamenti pensionistici, dimostrando che solo 350.000 pensionati hanno una pensione superiore alle 40.000 lire.

La legge del 1965, n. 903, si disse, pur essendo da noi ciò contestato, che si ispirava a criteri innovatori. Ma essa istituiva un fondo sociale il cui finanziamento, almeno fino al 1969, venne accollato, in gran parte, ai lavoratori, annullando ogni possibilità di « automatico » adeguamento stabilito solo formalmente, con l'articolo 10 della stessa legge. Da allora non vi è stata alcuna rivalutazione, nemmeno per le pensioni non integrate, secondo l'impegno del Governo dell'epoca di assicurare la stessa rivalutazione disposta per i minimi; nè si è provveduto, per la mancata attuazione delle norme delegate (articolo 39), a correggere gli squilibri fra pensionati del settore agricolo e degli altri settori, nè si è avviato il collegamento delle pensioni al salario medio percepito dal lavoratore nell'ultimo triennio in modo da raggiungere, dopo 40 anni di contribuzione e di lavoro, l'80 per cento della retribuzione.

Ci troviamo quindi, ancor oggi, malgrado gli impegni assunti dai diversi governi e dalle loro maggioranze negli ultimi dieci anni, di fronte al grave problema delle prestazioni indecorose per milioni di vecchi lavoratori pensionati. Infatti, le condizioni economiche dei pensionati italiani sono peggiorate rispetto al 1962, anche se le rivalutazioni, allora disposte con legge n. 1338, sono state ritenute da tutti provvisorie per la loro inadeguatezza. Il livello dei minimi è restato al disotto del necessario per una pur povera esistenza e inspiegabilmente differenziato secondo l'età e la categoria del lavoratore (12.000; 15.600; 19.500); le pensioni non integrate sono scese, in termini reali, per le vicende monetarie e conseguentemente per l'aumento del costo della vita salito assai di più delle avvenute percentuali di rivalutazione.

Basterà ricordare che dal luglio 1962 il costo della vita, secondo il calcolo valido per la determinazione del carovita, è salito di 38 punti, mentre la maggior parte delle pensioni — minimi della gestione speciale coltivatori diretti, coloni e mezzadri, della gestione speciale artigiani e pensioni contributive della gestione generale — hanno avuto una rivalutazione del 20 per cento.

Riteniamo quindi che — in attesa di quella profonda riforma preannunciata più volte, prevista in parte dalla legge 903 del 1965 e fissata nello stesso piano per la programmazione — non sia possibile ritardare una misura riparatrice verso i lavoratori anziani, la maggioranza dei quali versa in condizioni di vera indigenza.

La nostra proposta richiede:

— un minimo di pensione di 30.000 mensili per l'assicurazione generale e 22.000 lire per le gestioni speciali, anche se raggiungibili con gradualità;

— la rivalutazione del 20 per cento per l'anno 1968 e di un ulteriore 5 per cento nel 1969;

— la determinazione degli assegni familiari e delle quote di famiglia almeno nella misura che viene assicurata ai lavoratori in attività.

La spesa occorrente, secondo le previsioni della legge 1965, n. 903, per il fondo sociale è di lire 1.033,7 per il 1968 e di lire 1.068,9 per l'anno successivo. Tale spesa prevista per il 1968 per l'importo di 430 miliardi a carico dello Stato e per il restante di lire 638 miliardi a carico dei lavoratori, riteniamo debba essere interamente assunta dallo Stato.

Liberate così le disponibilità del fondo adeguamento pensioni dal carico precedente per il finanziamento del fondo sociale, il regime generale pensioni lavoratori dipendenti — gestione base e fondo adeguamento, il cui gettito contributivo è previsto in lire 1.503 miliardi — i miglioramenti delle pensioni del regime generale per il 1968, saranno coperti dallo stesso gettito contributivo. La spesa per il 1968, comporrà, infatti, lire

2.351 miliardi, di cui 865 a carico del fondo sociale e 1.486 a carico del fondo adeguamento.

Si realizzerà così la più volte enunciata esigenza di fare assumere allo Stato almeno l'onere del momento sociale del sistema previdenziale, di unificare i minimi di pensione a un livello più alto, sebbene non ancora sufficiente al minimo necessario per l'esigenza, di rivalutare per il primo anno del 20 per cento le pensioni contributive e regolarizzare le quote di famiglia per i pensionati sulla base dei valori degli assegni familiari concessi ai lavoratori in attività lavorativa.

L'aumento dei minimi ai pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, per l'anno 1968 a lire 17.000, in tredici mensilità, comporterà un maggiore onere di 150 miliardi. Le rispettive gestioni, liberate dall'onere del contributo al fondo sociale, dovranno quindi soddisfare il pagamento della differenza fra minimi di pensione e pensione sociale e le poche funzioni contributive.

La gestione artigiana le cui entrate per contributi degli assicurati raggiunsero nel 1966 lire 19.114 miliardi, così come quella per gli esercenti attività commerciali per la quale, pur non avendo dati certi, è da considerare nelle previsioni identica a quella degli artigiani, compensa le prestazioni con le proprie disponibilità. Quella per i coltivatori diretti invece, si troverà scoperta per 90 miliardi per i quali, date le peculiari condizioni di limitato reddito delle categorie, dovrà intervenire lo Stato.

Per l'anno 1969, è necessario tener presente gli aumenti dei contributi per ogni gestione in seguito alla maggiore produzione del reddito e le nuove disponibilità derivanti dagli smobilizzi delle disponibilità mobiliari e della riduzione degli accantonamenti per la riserva speciale, regolato in modo nuovo dall'articolo 8 del presente disegno di legge.

L'impegno che chiediamo allo Stato, pur cospicuo, è sostenibile, in seguito allo stesso aumento del reddito nazionale. D'altra parte, noi siamo il Paese che spende meno, fra tut-

ti i paesi della comunità europea. L'ufficio statistica delle comunità, con una sua indagine, ha stabilito che per le pensioni di vecchiaia il Lussemburgo spende il 10 per cento del suo reddito nazionale, la Germania occidentale il 9,9 per cento, l'Olanda il 6,9 per cento, il Belgio il 6,3 per cento, la Francia il 5,9 per cento, e l'Italia solo il 5,5 per cento. Si tratta di percentuali sul reddito nazionale e, poichè il reddito *pro capite* in Italia è più basso che negli altri Paesi, anche l'inferiorità delle pensioni pagate in Italia non si misura tutta con quelle percentuali; è ancora più grande.

Il provvedimento che ora proponiamo nel sollecitare l'attuazione dell'articolo 39 della legge n. 903, ha quindi lo scopo di alleviare immediatamente le situazioni più insostenibili e sperequate di grandi masse di pensionati.

L'articolo 1 del disegno di legge sottolinea questo carattere e questa finalità della proposta: adeguamenti immediati come prima ed inderogabile misura di avvio alla riforma. I due momenti non possono che procedere di pari passo ed integrarsi scambievolmente: un aumento delle pensioni che non contenga elementi profondamente innovatori e una riforma che si limiti a prevedere delle innovazioni solo per i futuri pensionati, senza migliorare subito e sostanzialmente la situazione di milioni di pensionati che da anni conducono una vita grama, sono inconcepibili.

Gli articoli 2 e 3 che riguardano i lavoratori dipendenti, stabiliscono un aumento generale di tutte le pensioni nella misura del 25 per cento con un minimo di lire 30.000 mensili. Sia l'aumento delle pensioni che lo adeguamento dei minimi vengono scaglionati in due tempi: il primo, con inizio dal 1° gennaio 1968, prevede un aumento del 20 per cento e l'innalzamento e l'unificazione dei minimi a lire 25.000; il secondo con inizio dal 1° gennaio 1969, stabilisce un ulteriore aumento del 5 per cento e l'elevamento del minimo a lire 30.000.

Sottolineiamo in particolare il significato umano e sociale del minimo di lire 30.000 mensili: esigenza ormai ampiamente ma-

turata tra i lavoratori e i pensionati, doverosa testimonianza della società a chi per decenni ha contribuito allo sviluppo economico e sociale del Paese. Nessuna pensione potrà quindi essere inferiore a tale minimo; ogni pensionato dovrà essere sicuro di poter contare almeno su 1.000 lire al giorno per i suoi bisogni quotidiani.

In una proposta a carattere transitorio e di attuazione immediata non abbiamo ritenuto di introdurre percentuali differenziate di aumento. Questo problema dovrà invece essere esaminato in sede di applicazione dell'articolo 39 della legge n. 903 del 1965 al fine di dare una giusta articolazione al dettato fondamentale del collegamento della pensione al salario, nel senso di favorire i lavoratori con salari più bassi e di impedire, d'altra parte, il permanere o il costituirsi di situazioni di scandaloso privilegio. Nella proposta attuale la introduzione di una percentuale differenziata avrebbe comportato, per la sua concreta applicazione, un costo amministrativo superiore a quanto si sarebbe potuto risparmiare.

Negli articoli 4 e 5 si prendono in considerazione le pensioni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e commercianti proponendo per essi la stessa percentuale di aumento dei lavoratori dipendenti (il 25 per cento da attuarsi in due tappe), e un minimo di lire 22.000 a partire dal 1° gennaio 1969, preceduto da un aumento a lire 17.000 a decorrere dal 1° gennaio 1968.

La proposta di minimo di lire 22.000 per i coltivatori diretti, mezzadri, artigiani e commercianti, anche se fa persistere una differenziazione nel trattamento va tuttavia nel senso sempre da noi sostenuto della parificazione.

Infatti se, per i lavoratori dipendenti, il minimo di lire 30.000 mensili rappresenta un aumento percentuale del 60 per cento circa, il minimo di lire 22.000 posto per gli autonomi significa un aumento dell'80 per cento.

Si pone peraltro l'esigenza che venga gradualmente superata la sperequazione esistente fra lavoratori ex dipendenti e lavoratori autonomi, portando per il 1971 i mi-

nimi di pensione di questa categoria a 30.000 lire.

La giusta rivendicazione dei mezzadri di ritornare nella gestione obbligatoria dell'INPS, dalla quale furono esclusi dal fascismo, verrà adeguatamente affrontata in sede di discussione dell'articolo 39 più volte citato.

All'articolo 6 si stabilisce che gli assegni familiari ai pensionati vengono erogati nella stessa misura in cui ne usufruiscono i lavoratori dell'industria; si stabilisce cioè un principio perequativo tra lavoratori occupati e lavoratori pensionati. Tale perequazione è estesa ai coltivatori diretti pensionati. Nell'articolo 6 viene inoltre prevista la corresponsione degli assegni familiari anche nel caso che il coniuge inabile al lavoro goda di un reddito non superiore a lire 30.000. Si è cioè ritenuto equo elevare il precedente minimo senza per altro fare più distinzioni tra redditi pensionistici o meno. Sono inoltre salvaguardate le condizioni di maggiore favore di cui dispongono ora nuclei ristretti di pensionati; cioè in considerazione del fatto che il livello degli assegni familiari è generalmente troppo basso. Da anni gli assegni familiari non vengono rivalutati, per cui si dovrà affrontare, entro l'anno, insieme alla abolizione del massimale per il pagamento dei contributi per gli assegni familiari, anche il problema della loro rivalutazione. Una proposta di legge in tal senso è stata presentata da tempo alla Camera dai nostri colleghi onorevole Mazzoni ed altri.

Due misure riformatrici, infine, vengono introdotte negli articoli che riguardano il finanziamento: la prima (articolo 7) consiste nel porre a carico dello Stato l'intero ammontare del fondo sociale; la seconda (articolo 8) prevede il blocco delle riserve INPS e la utilizzazione di quelle sinora accumulate — e che ammontano ad alcune centinaia di miliardi — nel miglioramento delle prestazioni erogate dal Fondo adeguamento pensioni, attraverso la istituzione di un apposito fondo speciale di riserva.

Si impedirà così la prosecuzione di quelle operazioni finanziarie e di quelle speculazioni che hanno causato la perdita, per i lavora-

tori ed i pensionati, di centinaia di miliardi come hanno dimostrato la Corte dei conti, nella citata relazione, e la Commissione di inchiesta dell'INPS nelle sue conclusioni; si garantirà così che il finanziamento del Fondo sociale sia a carico non già dei lavoratori dipendenti, come è avvenuto sinora, ma della collettività nazionale e che l'introito dei contributi pagati dai lavoratori venga interamente devoluto al pagamento delle pensioni ed al loro miglioramento.

Il finanziamento statale del Fondo sociale metterà inoltre a disposizione del Fondo adeguamento pensioni somme ingenti per il miglioramento delle pensioni per i lavoratori dipendenti; tutti gli altri miglioramenti previsti per i lavoratori autonomi vengono posti direttamente a carico dello Stato.

Nell'articolo 9 vengono indicate le fonti di reperimento dei 606,5 miliardi necessari alla attuazione dei miglioramenti proposti.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Al fine di dare concreto ed immediato avviamento all'adeguamento delle pensioni e delle prestazioni previdenziali ai lavoratori pensionati dipendenti ed autonomi — adeguamento che dovrà fondarsi:

— sulla corresponsione del minimo di pensione che garantisca una vita dignitosa ai vecchi lavoratori;

— sulla perequazione delle pensioni e delle prestazioni per tutte le categorie lavoratrici;

— sulla parità di trattamento per le lavoratrici di tutte le categorie nelle pensioni e nelle prestazioni, ivi compreso il diritto alle reversibilità;

— sul finanziamento da parte dello Stato, secondo l'obbligo sancito dalla Costituzione, dei minimi di pensione (pensione sociale), per il biennio 1968-69;

le norme vigenti sono modificate secondo gli articoli della presente legge.

Art. 2.

L'articolo 15 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è sostituito dal seguente:

« L'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è sostituito dal seguente:

” Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplate dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, numero 1125, è elevato dal 1° gennaio 1968 a 103,7 volte.

Il coefficiente di cui al comma precedente è elevato dal 1° gennaio 1969 a 108,2 volte ” ».

Art. 3.

L'articolo 16 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è sostituito dal seguente:

« Il primo comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è sostituito dal seguente:

” L'importo mensile delle pensioni di vecchiaia, di invalidità ed ai superstiti, adeguato ai sensi dell'articolo 1 non può essere inferiore al minimo:

- a) di lire 25.000 dal 1° gennaio 1968;
- b) di lire 30.000 dal 1° gennaio 1969 ” ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è sostituito dai seguenti:

« Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali è elevato, dal 1° gennaio 1968 a 103,7 volte.

Il coefficiente di cui al comma precedente è elevato dal 1° gennaio 1969 a 108,2 volte ».

Art. 5.

L'articolo 18 della legge 12 luglio 1965, n. 903 è sostituito dal seguente:

« Il trattamento minimo spettante ai coltivatori diretti, coloni o mezzadri, agli artigiani e agli esercenti attività commerciali è elevato:

- a) a lire 17.000 dal 1° gennaio 1968;
- b) a lire 22.000 dal 1° gennaio 1969;
- c) a lire 30.000 dal 1° gennaio 1971 ».

Art. 6.

L'articolo 21 della legge 12 luglio 1965, n. 903, è sostituito dal seguente:

« Per ogni figlio di età non superiore a 18 anni, o, se di età superiore, purchè a carico del pensionato e inabile al lavoro ai

sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, le pensioni adeguate a quelle integrate ai trattamenti minimi delle assicurazioni obbligatorie, sono aumentate dagli assegni familiari;

per i pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria e per i pensionati delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nella misura prevista dalla legge 23 luglio 1964, n. 433, che ha modificato i valori stabiliti nella tabella A) allegata al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con legge 17 ottobre 1961, n. 1038. Sono salve le condizioni di maggior favore.

Per i figli a carico del pensionato e che non prestino lavoro retribuito, il limite di età di 18 anni di cui al comma precedente, è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media o professionale o per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'università.

L'aumento previsto dal primo comma spetta anche alla moglie a carico del pensionato o al marito, a carico della pensionata, purchè essi non abbiano proventi di qualsiasi natura superiori nel complesso a lire 30 mila mensili.

L'ultimo comma dell'articolo 12, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dal seguente:

« La pensione calcolata secondo le norme di cui ai precedenti comma, è aumentata della quota di lire 100 annue di cui all'articolo 59, lettera *a*) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 ».

Art. 7.

Il finanziamento del fondo sociale istituito con l'articolo 2 della legge 12 luglio 1965, n. 903, è a carico dello Stato.

Sono abrogate le lettere *d*), *e*), *f*) del primo comma dell'articolo 3 e l'ultimo comma dello stesso articolo della legge 12 luglio 1965, n. 903.

Art. 8.

È istituito un fondo speciale del fondo adeguamento pensioni.

A tale fondo speciale di riserva sono trasferite le riserve del fondo adeguamento pensioni, nonché le riserve della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti esistenti al 31 dicembre 1967.

Il Consiglio di amministrazione dell'INPS con propria deliberazione regola gli accantonamenti al fondo speciale di riserva di cui al primo comma in modo che la consistenza del fondo stesso non superi il 10 per cento della spesa annuale per le pensioni a carico del Fondo adeguamento, escludendo dal computo il valore degli immobili e delle attrezzature per le esigenze funzionali dell'Istituto.

Il Consiglio di amministrazione con propria deliberazione può utilizzare la disponibilità del Fondo speciale di riserva ai fini della copertura delle spese per le pensioni a carico del fondo di adeguamento e dell'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità ed i superstiti.

Il Consiglio di amministrazione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla rivalutazione dei beni mobiliari ed immobiliari dell'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità ed i superstiti e del fondo di adeguamento.

Tutte le norme in contrasto con il presente articolo sono abrogate.

Art. 9.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge valutato in lire 606,5 miliardi per l'anno finanziario 1968, si provvede: quanto a lire 234 miliardi con le maggiori entrate attese dal provvedimento legislativo di proroga della durata dell'applicazione dell'addizionale straordinaria alla imposta generale sull'entrata, istituita con la legge 15 novembre 1964, n. 1162; quanto a lire 140 miliardi con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Mi-

nistero del tesoro per l'anno finanziario 1967, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso; quanto a lire 129 miliardi con le maggiori disponibilità accertate con il secondo provvedimento di variazione al bilancio per il predetto anno finanziario 1967; quanto a lire 94 miliardi con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, quanto, infine, a lire 9,5 miliardi con riduzione rispettivamente dei capitoli n. 2301 (lire 5,3 miliardi) e n. 2302 (lire 4,2 miliardi) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il predetto anno finanziario 1968.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.